



DECRETO N. 23
DEL 30 APR. 2020

TRIBUNALE DI GROSSETO

P.zza Albegna, 24 - Tel. 0564/419211/212/210 - E-mail tribunale.grosseto@giustizia.it - sito: www.tribunale.grosseto.it

Il Presidente del Tribunale

Visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 (misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 in data 8 marzo 2020;

Visto il proprio decreto n. prot. 527.u in data 11.3.2020 con il quale sono state adottati i primi provvedimenti resi necessari dall'entrata in vigore del predetto decreto emergenziale;

Visto il successivo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17 marzo 2020, che ha esteso le misure già adottate e apportato modifiche al D.L. 11/2020 dettando ulteriori norme volte a regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria in relazione all'emergenza Coronavirus;

Visto il proprio decreto n. prot. 14/2020 del 23.3.2020 con il quale sono state adottate linee organizzative ed i necessari provvedimenti con riferimento al periodo cd. cuscinetto fino al 15.4.2020;

Visto in particolare l'articolo 83, 6 co., D.L. ult. cit., come modificato dall'art. 36 D.L. 8.4.2020 n.23, che per il periodo successivo, compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, assegna ai capi degli uffici giudiziari il compito di prevedere modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti e agli enti locali;

Considerata quindi la necessità di provvedere con riferimento a tale secondo periodo;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83, co. 6 e 7, tra le misure che possono essere adottate allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica e al contempo



contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, vi sono le seguenti:

- linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (lett. d);
- celebrazione delle udienze a porte chiuse (lett. e);
- previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA (lett. f);
- rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (lett. g), con le eccezioni indicate al co. 3;
- previsione della trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (lett. h);

Vista la delibera 26 marzo 2020 adottata dal C.S.M. (Pratica num. 186NV/2020), Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte

OSSERVA

In base all'art. 83 del D.L. 18\2020 e succ. modifiche è possibile individuare - nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 - due distinte fasi.

La prima fase è compresa nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

In tale fase è previsto che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 (comma 1) ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), con la precisazione che dette disposizioni non operano nei casi indicati al comma 3 ovvero nei casi di attività indifferibili, sia nel settore civile che in quello penale, perchè caratterizzate da urgenza.

Sulla base di tale previsione sono state già dettate per questo Tribunale specifiche disposizioni organizzative con il provvedimento dell' 11.3.2020, previa intesa con il locale Consiglio dell'Ordine, intervenuta nel corso della riunione del 10.3.2020.

A causa del protrarsi della emergenza epidemiologica, il termine finale - entro il quale procedere ai rinvii di ufficio sopra ricordati - è stato differito al 15\4\20; il provvedimento richiamato è stato già esteso (con provvedimento del 23.3.2020) a tutto l'arco temporale dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e deve oggi considerarsi esteso anche a quello successivamente stabilito con D.L. 8.4.2020, fino all'11.5.2020.

Dopo l'adozione dei primi provvedimenti organizzativi, sono stati recepiti gli strumenti telematici messi a disposizione degli uffici giudiziari dal Ministero della Giustizia e, previe intese con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono state effettuate delle simulazioni per la tenuta delle udienze da remoto nel settore civile e, quanto al settore penale, tale modalità è stata utilizzata per le udienze di convalida e per i giudizi direttissimi , nonché per i processi a carico di imputati

detenuti, in caso di richiesta di trattazione nel periodo di sospensione.

Nel settore penale, in particolare, si è prestata attenzione alle indicazioni contenute nel provvedimento emanato dal Direttore del DOG il 21.3.2020, secondo il quale *"...Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. del presente provvedimento, laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità"*.

Questo ufficio dispone degli strumenti tecnici per procedere ai collegamenti in video conferenza solo in un'aula ubicata nel palazzo della locale Procura della Repubblica, soluzione che non appare facilmente praticabile in quanto i trasferimenti dovrebbero avvenire con spostamento in macchina che porrebbe i soggetti interessati (magistrato, autista e cancelliere) nella condizione di trovarsi a stretto contatto durante il viaggio, con possibili pericoli di contagio tra loro e con il personale presente presso gli uffici della Procura.

E' stato pertanto redatto un protocollo con la locale Procura della Repubblica, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale di Grosseto, in cui sono state dettate disposizioni in ordine alla tenuta delle udienze con i collegamenti da remoto.

La seconda fase è quella che riguarda, allo stato, il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020.

Per tale fase sono state effettuate interlocuzioni con i magistrati interessati e sono state acquisite, anche sulla base del parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto all'esito della riunione del 30 marzo 2020, le proposte organizzative redatte dai coordinatori dei diversi settori, di seguito integralmente riportate.

Dopo aver espletato le ulteriori condizioni di legge (consultazione con l'autorità sanitaria con acquisizione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020; intesa, nel corso della *conference call* svoltasi in data odierna, con il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale), necessarie al fine di disciplinare le linee organizzative dell'attività giurisdizionale,

DISPONE

che, ad integrazione e parziale sostituzione, per le parti incompatibili, dei propri provvedimenti in data 11-3-2020 e 23-3-2020, nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno l'attività giudiziaria si svolga, sempre che non intervengano ulteriori

provvedimenti derivanti dall'emergenza sanitaria, secondo le linee guida che seguono.

Settore civile

Si ritiene di adottare il progetto proposto dal coordinatore dott.ssa Giulia Conte

Rinvio ai sensi dell'art. 83 co VII lett. g).

Le udienze civili monocratiche in cui sia prevista la comparizione di soggetti terzi, quali testimoni e ctu, salvo che riguardino cause che siano dichiarate urgenti ai sensi del terzo comma lett. a) dell'art. 83, o che siano comunque riconducibili alle ipotesi di cui al comma terzo, saranno differite a data successiva al 30.6.2020, ai sensi della lett. g) del settimo comma, salvo che, limitatamente all'incarico ai CTU, il giudice reputi opportuno procedere al conferimento avvalendosi del sistema Teams ai sensi della lettera **hbis dell'art. 83 co VII**, introdotta dalla legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n.18.

Ciascun magistrato avrà cura di provvedere al rinvio tempestivamente con provvedimento telematico.

L'eventuale dichiarazione d'urgenza dovrà intervenire dopo adeguata valutazione della gravità del pregiudizio derivante dal rinvio, temperando l'interesse delle parti, in relazione a tale pregiudizio, con la salvaguardia del bene primario della salute pubblica.

In ogni caso, l'udienza sarà rinviata ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo.

Settore famiglia: Verranno trattate le udienze presidenziali per tutte le separazioni giudiziali, con esclusione dei soli casi in cui non sia richiesto alcun contributo al mantenimento. Solo in tale ipotesi, e salva richiesta di trattazione urgente, l'udienza verrà rinviata d'ufficio con comunicazione della data di rinvio a cura della cancelleria.

Le udienze relative ai procedimenti di separazioni consensuali e divorzi giudiziali e congiunti, già fissate nel periodo fino al 30 giugno 2020, verranno rinviate d'ufficio a data successiva secondo provvedimenti redatti da ciascun magistrato competente, con comunicazione della data di rinvio a cura della cancelleria. Da tale automatico differimento sono esclusi i casi in cui non sia stato riconosciuto alcun contributo al mantenimento e per circostanze sopravvenute se ne chieda il riconoscimento a scopo di sussistenza, previa declaratoria d'urgenza.

Sempre a salvaguardia della salute pubblica, il concetto di "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità" – ove non sia possibile procedere a trattazione scritta o collegamento da remoto, per la presenza di testimoni o ctu o per altra obiettiva e grave ragione – sarà interpretato nel senso che le udienze collegiali di modifica delle condizioni di separazione e divorzio saranno tenute solo se non sia in corso alcun assegno di mantenimento e si chieda di disporlo a scopo assistenziale. Da ciò

consegue che le udienze collegiali in materia di famiglia di fatto saranno tenute solo allorché si tratti di una prima regolamentazione del mantenimento della prole (salva l'ipotesi della dichiarazione d'urgenza di cui sopra).

Parimenti provvederà, nelle cause di separazione e divorzio, il giudice istruttore, essendo già in atto i provvedimenti presidenziali; qualora si debba provvedere all'audizione di testi o al conferimento di incarichi ai ctu, verrà disposto il rinvio, salvo il caso in cui la richiesta di un assegno già negato dal presidente sia fondata su circostanze sopravvenute o vi siano gravi ragioni d'urgenza.

Udienze di convalida degli sfratti: proprio perché alla prima udienza la parte convenuta ha diritto di comparire, anche personalmente – ciò che rende inutilizzabile tanto la trattazione scritta quanto l'udienza da remoto – le udienze di convalida degli sfratti, qualora non sia possibile assicurare in udienza le misure del c.d. distanziamento sociale, saranno differite a data successiva al 30.6.2020, avendo peraltro cura di contenere i tempi del rinvio, e fermo restando che il giudice valuterà eventuali istanze di dichiarazione d'urgenza se supportate da peculiari circostanze.

In tutti i suddetti casi di indifferibile urgenza, in cui non sia possibile provvedere al rinvio delle udienze con testi o parti prive di difesa tecnica, e non siano dunque praticabili forme di trattazione scritta o con collegamento da remoto, la trattazione avverrà in aula di dimensioni tali da consentire un adeguato distanziamento dei presenti, avendo cura altresì di distanziare tale adempimento dall'eventuale precedente o successivo di almeno un'ora, e con fissazione di orario che tutti dovranno rispettare in modo rigoroso, onde evitare attese, contatti ravvicinati tra le persone ed assembramenti.

In tutte le suddette ipotesi, sarà tempestivamente comunicata alle parti la modalità di svolgimento dell'udienza avvisandole che, comunque, in caso di istanza congiunta di differimento dell'udienza, motivata dall'esigenza di evitare il possibile contagio, sarà disposto il rinvio.

Nelle cause con testi, è ovviamente fatta salva la facoltà per i procuratori delle parti di avvalersi della testimonianza scritta, ex art. 257 bis c.p.c.

2) Modalità tradizionale di espletamento dell'udienza.

Per tutte le altre cause, il giudice non procederà all'espletamento dell'udienza con modalità tradizionale, salvo che vi siano gravi ed obiettive ragioni impeditive tanto della trattazione scritta, ai sensi della lett. h), quanto del collegamento da remoto, ai sensi della lett. f), quanto del rinvio, ai sensi della lett. g), e fermo restando che in tal caso l'udienza dovrà essere tenuta in aula di dimensioni tali da consentire un adeguato distanziamento dei presenti e con fissazione di orario che tutti dovranno rispettare in modo rigoroso, avendo comunque cura di distanziare tale adempimento dall'eventuale precedente o successivo di almeno un'ora.

In tali ipotesi, il giudice provvederà a comunicare con congruo anticipo ai procuratori delle parti che l'udienza sarà tenuta con modalità tradizionali e che comunque anche tale l'udienza sarà rinviata ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a chiederlo congiuntamente.

3) Trattazione scritta ai sensi della lett. h).

Per tutte le cause in cui non sia richiesta la presenza personale delle parti, il giudice, in alternativa al collegamento da remoto di cui alla lett. f), potrà provvedere ad una trattazione scritta, ovvero a revocare con provvedimento telematico e con congruo anticipo l'udienza già fissata, assegnando idoneo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e riservando la decisione all'esito.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

A partire dalla data per la quale era fissata l'udienza originaria o da altra data indicata nel provvedimento che dispone la trattazione scritta, il giudice, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento suddetto, adotterà il provvedimento riservato con cui, se il giudizio non viene definito, verranno presi anche i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta suddetta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Considerato che lo scambio di note scritte Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza (previa verifica dell'avvenuta ricezione del provvedimento di fissazione della modalità di trattazione alle parti), equivale alla non comparizione; sicché, qualora tutte le parti non abbiano provveduto a depositare le note scritte scatteranno le conseguenze di cui agli artt. 181, 309 e 631 c.p.c. (ed il rinvio ex art. 309 c.p.c. verrà effettuato ad udienza da svolgersi con modalità ordinaria dopo il 30.6.2020).

Specificamente, dunque, le udienze di precisazione delle conclusioni non saranno materialmente tenute, nel senso che se già fissate le stesse saranno revocate e, con il medesimo provvedimento, il giudice concederà ai difensori il termine per il deposito telematico del foglio di conclusioni, ed indicherà anche la data di decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c.

Per le cause con udienza fissata per la discussione e quindi la contestuale lettura della sentenza in udienza (ex art. 281 sexies c.p.c. o 429 c.p.c.), il giudice revocherà il provvedimento di fissazione dell'udienza confermando (se già dato prima) il termine

assegnato per il deposito di note conclusive finali, o assegnandolo se non ancora dato, chiedendo contestualmente agli avvocati di rinunciare alla lettura della sentenza in udienza. Per il caso in cui gli avvocati intendano replicare, assegnerà loro un breve termine per un'eventuale succinta memoria di replica, depositando la sentenza nel fascicolo telematico all'esito.

In relazione alle prime udienze, laddove il contraddittorio sia correttamente integrato nel senso che le parti siano tutte costituite (prima dell'udienza di comparizione), l'udienza potrà essere tenuta con la medesima modalità, ovvero assegnando congruo termine prima di essa per note di parte e poi, se richiesti, i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; senza fissazione di successiva udienza per l'ammissione delle prove, il giudice si riserverà quindi il provvedimento di ammissione delle prove ex art. 183 comma settimo c.p.c.

In caso di prima udienza con convenuto non costituito, il giudice comunque depositerà con modalità telematiche decreto con cui preavviserà che l'udienza sarà sostituita da una trattazione scritta, invitando parte attrice a depositare tempestivamente prova della regolarità della notifica con modalità telematiche, e rappresentando che ove il convenuto intenda costituirsi entro la data già fissata per la suddetta udienza potrà partecipare a tale trattazione scritta; quindi, tratterà la causa solo a partire dal pomeriggio del giorno già fissato per l'originaria udienza, per dare la possibilità di perfezionare eventuali costituzioni tardive; se la costituzione avverrà il giorno già fissato per l'originaria udienza, assegnerà alle parti termine differito per il deposito di "note scritte contenenti istanze e conclusioni" e si riserverà la decisione all'esito; se, invece, il convenuto non si sarà costituito, il giudice assegnerà tale termine solo all'attore, sempre che il medesimo non abbia già chiesto i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., nel quale caso assegnerà direttamente i suddetti termini, procedendo successivamente all'ammissione delle prove ex art. 183 comma settimo c.p.c.

Nelle cause in cui siano già stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c., e nonostante la sospensione dei termini ex art. 83 comma 2 essi siano comunque scaduti, il giudice revocherà l'udienza già fissata e deciderà sulle istanze istruttorie con ordinanza riservata ex art. 183 comma settimo c.p.c.; ove a seguito della sospensione tali termini dovessero ancora scadere, il giudice revocherà comunque l'udienza e comunicherà alle parti che provvederà all'ammissione delle prove all'esito della scadenza del terzo termine.

Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici.

4) Collegamenti da remoto ai sensi della lett. f).

In alternativa alla trattazione scritta di cui al punto 3), e in ogni caso per le udienze civili che richiedano oltre alla presenza del difensore anche quella delle parti (fermo restando quanto premesso sub 2), il giudice potrà espletare l'udienza mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA3.

In tal caso, prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

Nel verbale di udienza il giudice:

prenderà atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione;

prenderà atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento.

Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti. E' vietata la registrazione dell'udienza.

La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare

successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice darà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

Dopo ogni collegamento il giudice provvederà a rimuovere gli utenti che hanno partecipato alla precedente udienza.

5) Camere di consiglio.

In linea di principio, anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgeranno da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (per esempio Teams), ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi.

Settore lavoro

Per la parte relativa al settore lavoro si ritiene di riproporre – con i necessari adeguamenti - il progetto già adottato in data 23.3.2020 dal GdL dott. Grosso in relazione alla fase cd. cuscinetto.

Ciò sul presupposto che l'art. 83 D.L. cit., non disciplinando specificamente le udienze con rito del lavoro, costituisce chiaro indice della volontà del legislatore di trattarle alla stregua di ogni altra udienza civile. E' peraltro principio generale quello per cui, allorché si tratti di risolvere questioni processuali non specificatamente disciplinate dalle norme sul processo del lavoro, occorre fare ricorso alle norme generali del processo civile.

Tuttavia il conseguenziale integrale rimando, anche nel processo del lavoro, alla recente normativa d'urgenza ed, in particolare, alle disposizioni dell'art. 83 cit. dev'essere temperato ed adeguato alle specificità di tale rito.

In continuità con il richiamato provvedimento datato 23.3.2020 del GdL, si prevede pertanto quanto segue.

a) L'adozione per i procedimenti in carico alla sezione lavoro del modello di udienza virtuale delineato dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 tutte le volte in cui tali procedimenti richiedano la sola presenza dei difensori.

Per i procedimenti di prima comparizione nel rito del lavoro (art. 420, co. 1, cpc), il giudice avviserà tempestivamente le parti con decreto che la causa verrà trattata con modalità virtuale assegnando termine – se possibile - fino a 48 ore prima per il deposito di “*note scritte contenenti istanze e conclusioni*”, con la precisazione che la mancata trasmissione delle note d'udienza previste dall'art. 83 lett. h) equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge; ove il convenuto non sia ancora costituito (essendo sua facoltà farlo anche tardivamente), il giudice tratterà la causa in riserva assegnando alle parti termine differito per il deposito di “*note scritte contenenti istanze e conclusioni*”.

Allo scopo di semplificare l'accesso a tale procedura e valorizzare le esigenze general preventive della normativa d'urgenza, alla prima udienza virtuale si prevede la presenza dei soli difensori, con invito agli stessi a richiedere al giudice – a mezzo delle dette note - la successiva presenza delle parti personalmente allo scopo di coltivare ipotesi conciliative con l'ausilio dell'autorità giudiziaria solo laddove ve ne siano concretamente le condizioni.

Nel caso si tratti invece di procedimenti provenienti da rinvii, il giudice con decreto anticipato assegnerà termine congruo per il deposito di “*note scritte contenenti istanze e conclusioni*” onde consentire alla cancelleria l'acquisizione dei documenti informatici in telematico. Il giorno fissato per l'udienza virtuale il giudice emetterà ordinanza (interlocutoria, istruttoria o decisoria) ovvero porrà la causa in riserva, che successivamente scioglierà con le consuete modalità del deposito telematico. Con invito ai difensori a contenere le dette “*istanze e conclusioni*” allo stretto indispensabile, non confondendole con le (o sovrapponendole alle) note conclusionali vere e proprie di cui all'art. 429, co. 2, cpc. Laddove infatti la causa sarà matura per la decisione, il Giudice potrà concedere apposito termine per la redazione di note conclusionali in vista della decisione, come già avviene in via ordinaria.

È opportuno precisare che l'udienza virtuale si terrà anche se una sola delle parti avrà depositato le “*note scritte contenenti istanze e conclusioni*” di cui all'art. 83 lett. h) cit. Per identità di *ratio*, se nessuna delle parti trasmetterà note scritte verrà disposto un rinvio ai sensi dell'art. 181 o 309 cpc. Ciò in quanto la formulazione utilizzata dal legislatore alla lett. h) è chiara e pienamente (sebbene temporaneamente) surrogatoria delle forme ordinarie dell'udienza civile laddove sia richiesta la sola presenza dei difensori delle parti (la norma recita infatti: “lo svolgimento delle udienze civili...”)

Nel caso in cui il provvedimento emesso all'esito dell'udienza virtuale appena descritta avesse natura di sentenza, il giudice provvederà possibilmente in giornata al deposito in pct del dispositivo e, di norma, delle relative motivazioni, così che la sentenza sia immediatamente conoscibile. Dietro preventiva e motivata richiesta del difensore - che in assenza si darà per rinunciante alla lettura - potrà eventualmente darsi corso al collegamento da remoto finalizzato alla sola lettura della sentenza. Si invitano i difensori a tener nel dovuto conto le difficoltà del contingente periodo, temporaneo ed eccezionale, evitando inutili appesantimenti della procedura attraverso richieste di collegamenti da remoto finalizzate alla sola lettura della sentenza

(adempimento che la recente normativa eccezionale ed urgente non prevede ed anzi consente di ritenere superato, anche nel rito del lavoro per le ragioni sopra esposte) e tenuto conto che già in via ordinaria alla lettura pomeridiana delle sentenze all'esito della camera di consiglio i difensori non presenziano per volontaria rinuncia.

b) Per il caso, residuale, in cui sarà disposta la comparizione delle parti il Giudice potrà attivare – ove ne ricorrano le condizioni – l'udienza a distanza disciplinata dall'art. 83 lett. f) cit. mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA.

Quanto alle modalità di svolgimento delle udienze da remoto, avuto riguardo alle linee guida indicate dal CSM del 26.3.2020, si rimanda alle indicazioni sopra già esposte per il rito ordinario civile ed a quelle di cui al provvedimento del GdL datato 23.3.2020.

c) Nell'ipotesi di necessario espletamento dell'interrogatorio formale o di prova per testi nei procedimenti urgenti esclusi dal rinvio, il Giudice procederà a porte chiuse (art. 83 lett. e) D.L. ult. cit. e art. 128 cpc) in apposita udienza fissata *ad horas* e con la sola presenza dei difensori, invitando gli avvocati a non far assistere le parti personalmente. Si richiama il precedente provvedimento della Sezione Lavoro datato 23.3.2020 in ordine ai criteri per l'attribuzione dei caratteri d'urgenza alla specifica causa.

d) Le udienze non indifferibili, che non potranno essere tenute nelle forme suddette, saranno rinviate a dopo il 30.6.2020. Ai fini dell'individuazione della data di rinvio si avrà riguardo ai criteri già indicati nei provvedimenti vigenti adottati da quest'ufficio e quindi, in particolare, alla specificità della causa, alla natura dei sottostanti interessi ed alla data della relativa iscrizione a ruolo.

Settore delle esecuzioni immobiliari e mobiliari

Si ritiene di adottare per questo settore, così come per quello delle procedure concorsuali, il progetto proposto dal GE e GD dott.ssa Claudia Frosini

A) Udienze da rinviare.

L'udienza ex articolo 569 c.p.c. non rappresenta un'attività connotata dai caratteri di urgenza.

Quindi le relative udienze saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020, anche in considerazione della sospensione dell'attività di visita e di accesso agli immobili fino a tale data, già disciplinata con separata circolare del G.E in data 19.3.2020.

I termini processuali collegati all'udienza de qua sono conseguentemente differiti.

I custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico.

A data successiva al 30.6.2020 saranno rinviate anche le udienze di comparizione delle parti ex artt. 530, 543, 569, 600, 612 e 593 c.p.c. poiché aperte alla

partecipazione personale del debitore non costituito (ovvero della parte obbligata), ma anche di soggetti diversi dalle parti del processo esecutivo e dai loro difensori (i terzi pignorati, l'esperto stimatore, i comproprietari non eseguiti ed il custode giudiziario).

B) Udienze da svolgersi nelle forme di cui all'articolo 83 comma 7 lettera h) del D.L. n 18/2020)

Le opposizioni alle esecuzioni ex articolo 615,617 e 619 c.p.c. saranno tenute mediante il deposito di note scritte, in quanti non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

Sempre con contraddittorio scritto saranno tenute le udienze di verifica intermedia delle conversioni di pignoramento ex articolo 495 c.p.c. Si precisa che i termini per il versamento delle rate, avendo natura processuale, sono sospesi in conformità al disposto di cui all'art.83 D.L. n. 18/20, con slittamento delle mensilità; per le rate successive fino al giugno 2020, il ge verificherà se dichiarare la decadenza. Nei casi di versamento effettuato su libretto, se la distribuzione semestrale è fissata nell'intervallo temporale tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, tenuto conto dell'esigenza di limitare l'accesso alle cancellerie, l'incombente della distribuzione sarà differito di sei mesi e si procederà – quindi – al versamento di quanto riscosso nell'ultimo anno. Nel caso in cui il versamento sia effettuato su conto corrente intestato alla procedura, il cancelliere provvederà all'emissione del mandato, da remoto, con firma digitale, previa autorizzazione del giudice alla distribuzione parziale delle somme, sempre con provvedimento telematico. Per quanto riguarda, invece, le nuove istanze di conversione del pignoramento, i debitori procederanno al deposito telematico dell'istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio. Il giudice valuterà l'ammissibilità dell'istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30.6.2020, avendo cura di precisare che la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE, nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e la data di udienza.

Nella stessa forma saranno tenute anche le udienze di distribuzione ex art. 542 c.p.c. Sempre nella stessa forma, infine, saranno tenute anche le udienze ex art.596 c.p.c. fissate per la discussione e l'approvazione del progetto di distribuzione. Giova a tal proposito evidenziare che tali udienze, conformemente a quanto previsto dalle buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari proposte dalla VII Commissione del CSM ed approvate all'unanimità dal *plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 11 ottobre 2017, sono già da tempo in questo ufficio delegate ai professionisti incaricati delle operazioni di vendita. Ed in particolare, il professionista delegato, che già fissa innanzi a sé l'udienza per la audizione del debitore e dei creditori dando termine ai legali per il deposito delle note di precisazione del credito, potrà sostituire a tale udienza la trattazione scritta di cui alla lettera h), inviando il progetto al debitore e a tutti i creditori, corredato da un modulo per l'espressione del parere, favorevole, contrario o con osservazioni. L'avvertimento al debitore non costituito sarà fatto con notificazione in cancelleria a norma

dell'articolo 492 comma 2 c.p.c. Nel caso in cui i legali di tutti gli aventi diritto si esprimano per l'approvazione del progetto, il professionista delegato darà atto dell'approvazione del progetto di distribuzione, rimettendo il fascicolo al giudice per i relativi incumbenti. Viceversa, nel caso in cui vi siano contestazioni, il delegato rimetterà il fascicolo al giudice che fisserà, dopo il 30.6.2020, udienza ex articolo 512 cpc per la risoluzione delle controversie distributive

Per quanto riguarda infine, tutte le ulteriori istanze su cui il ge ritenga di dover instaurare il contraddittorio, la valutazione dell'urgenza sarà effettuata di volta in volta, trattandosi in ogni caso di questioni che possono essere risolte mediante l'instaurazione di un contraddittorio scritto.

Si precisa che tale modalità alternativa di trattazione delle udienze consentirà di trattare pochi procedimenti, considerata anche la mole giornaliera delle istanze "fuori udienza", che pervengono al giudice dell'esecuzione e delle procedure concorsuali, che necessitano comunque dell'adozione di altrettanti provvedimenti scritti ed urgenti. La priorità di trattazione sarà di volta in volta individuata in base all'anno di iscrizione della procedura esecutiva e all'urgenza della singola istanza da evadere.

C) Attività dell'esperto stimatore

Fermo restando il divieto di accesso agli immobili già disciplinato con separata circolare del GE, fino al 30.6.2020, l'esperto stimatore potrà comunque svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i pubblici uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica mentre, giova ribadire:

- sino alla data dal 30.6 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i pubblici uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode;

- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo – in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente – l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

D) Attività del custode giudiziario

Anche per l'attività del custode giudiziario e forse a maggior ragione, in relazione alla stessa, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività *on-line* (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia...*), mentre:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30.6.2020.

- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30.6.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

Il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità *on-line* di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

4) Attività di liberazione

Tutte le attività di esecuzione coattiva degli ordini di liberazione già emessi saranno eseguiti in data successiva al 30 giugno 2020.

5) Emissione dei decreti di trasferimento ex art. 586 c.p.c.

I GE/GD possono continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica, compatibilmente con il ripristino dell'attività di cancelleria.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Il giudice avrà cura di informare i professionisti delegati con provvedimento da comunicare agli ordini professionali, laddove la modalità telematica non fosse precedentemente in uso nell'ufficio.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

Si richiama per quanto non espressamente previsto, il decreto del 19.3.2020, con particolare riferimento alla revoca di tutti i tentativi di vendita fissati sino al 30 giugno 2020 compresi quelli già oggetto di sospensione da parte del giudice, sia nel settore esecuzioni immobiliari e mobiliari, che in quello delle vendite delle procedure concorsuali e nel settore contenzioso civile per le divisioni endo-esecutive.

Appare infine doveroso precisare che il settore delle esecuzioni mobiliari è interamente gestito da un got che non utilizza lo strumento telematico, presupponendo pertanto l'attuazione delle modalità di gestione del ruolo esecutivo sopra esposte la presenza di un cancelliere che assista il gop nel giorno originariamente fissato per l'udienza, provvedendo a scaricare e a stampare le note scritte degli avvocati e a scannerizzare i provvedimenti del giudice.

Settore delle procedure concorsuali

A) Udienze prefallimentari.

Le udienze prefallimentari ove sia già costituito il debitore possono celebrarsi nella forma scritta ai sensi della lettera h). Si procederà ad una prima udienza filtro con la presenza dei soli difensori, riservandosi poi di fissare l'audizione del debitore alla

seconda udienza salvo poi, in prima udienza, raccogliere dal difensore del debitore l'eventuale rinuncia a comparire. In alternativa, nel provvedimento di revoca dell'udienza e di fissazione della trattazione scritta del procedimento, si potrà concedere un termine al debitore per rilasciare, ove ritenuto, una dichiarazione scritta sostitutiva dell'audizione orale. I procedimenti in cui invece il debitore non sia costituito saranno differiti a data successiva al 30.6.2020, salvo casi di trattazione urgente.

B) Udienze fallimentari.

Le udienze di verifica dello stato passivo saranno svolte con trattazione scritta. Il curatore avrà cura di depositare telematicamente (in formato rtf, editabile dal giudice) il progetto di stato passivo, le eventuali osservazioni dei creditori e le successive osservazioni del curatore, all'esito delle quali il giudice emetterà il relativo provvedimento.

Nella stessa forma si svolgeranno anche le udienze di approvazione del rendiconto.

In entrambi i casi il curatore avrà cura di comunicare ai creditori e al debitore il decreto del giudice e le modalità di celebrazione dell'udienza. Al fallito, se non è possibile procedere con la comunicazione in via telematica, il progetto di stato passivo e il rendiconto, unitamente alle modalità di trattazione scritta dell'udienza, saranno comunicati tramite lettera raccomandata, con l'invito a rilasciare, se ritenuto, una dichiarazione scritta che tenga luogo di eventuali osservazioni.

Deve infine rilevarsi, in considerazione del difficile momento di emergenza sanitaria e delle conseguenze di natura economica, la necessità che non siano ritardate le operazioni di riparto, tanto nell'ambito delle procedure concorsuali che di quelle individuali; all'uopo, tutti i curatori, i commissari giudiziali e i liquidatori giudiziali, nel caso in cui sul conto della procedura vi sia una somma superiore ad € 200.000,00, potranno predisporre e depositare un piano di riparto parziale, con richiesta di acconto che sarà liquidato contestualmente al provvedimento che dichiara esecutivo il riparto; quanto alle procedure esecutive individuali, potrebbero essere autorizzati riparti parziali nelle procedure in cui sia stato venduto almeno un lotto del valore di euro 40.000,00.

Tutti i mandati di pagamento saranno gestiti telematicamente dal Direttore di cancelleria mediante dispositivo di firma digitale. In alternativa il giudice potrà autorizzare direttamente il direttore della filiale della banca presso la quale è stato acceso il conto della procedura ad effettuare il pagamento.

Procedimenti di competenza del giudice tutelare

L'utenza dell'ufficio del Giudice tutelare è rappresentata per lo più da parti sprovviste di difesa tecnica: circostanza, questa, che rende impossibile la celebrazione delle udienze da remoto, come viene suggerito alla lettera f) dell'art. 83, comma 7, citato. Inoltre, una percentuale rilevante delle cause davanti al giudice tutelare riguarda l'apertura dell'amministrazione di sostegno, per la cui celebrazione si rende quasi sempre necessaria la presenza di più persone (tutti i soggetti

interessati di cui all'art. 406 c.c., accompagnatori delle persone da esaminare spesso impossibilitate a muoversi in via autonoma, ecc.), con la conseguente difficoltà a evitare il contatto fra le stesse.

Per i procedimenti di competenza del giudice tutelare si dispone, pertanto, il mantenimento, anche per la fase successiva all'11 maggio 2020 e fino al 30 giugno, delle misure già adottate nel periodo precedente.

Gli esami domiciliari, le convocazioni davanti al giudice tutelare (es.: nomina, sostituzione tutore, rendiconto) fissati fino al 30 giugno 2020 saranno rinviati d'ufficio con comunicazione pec a cura della cancelleria a date che saranno indicate da ciascun magistrato secondo il carico di ruolo, considerando l'urgenza di trattazione di ciascuna procedura.

Nei casi di urgenza il GT potrà nominare un amministratore di sostegno provvisorio che verrà immesso nei poteri con decreto di nomina emesso dal GT in forma scritta e trasmessa in via telematica, con differimento dell'udienza di nomina definitiva e celebrazione del giuramento a data successiva al 30 giugno 2020.

Saranno trattati i TSO e i procedimenti ex 12 l.n. 194/1978, come previsto nel DL n.18/2020.

Settore penale

Per il settore penale, allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica ed al contempo contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (all'art. 83 co 6 e 7 D.L. 17.3.2020 n.18), si ritiene opportuno prevedere, per il periodo successivo all'11 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, la celebrazione di tutte le udienze in cui risulti già fissata la sola discussione, nonché di quelle relative a procedimenti in cui risulti applicata una misura cautelare personale (anche non detentiva) o di sicurezza, nonché i procedimenti di riesame avverso misure cautelari reali, anche senza espressa richiesta di trattazione da parte degli imputati o dei loro difensori.

Una tale organizzazione risulta necessaria per contenere gli effetti negativi sul futuro andamento dell'ufficio, tenuto anche conto del consistente numero di processi ultratriennali pendenti sui ruoli monocratici e della pendenza davanti al Collegio di un dibattimento per cui risulta applicato dalla Corte di Appello di Firenze un magistrato distrettuale in scadenza nei prossimi sei mesi.

Questo progetto organizzativo risulta, altresì, realizzabile in considerazione delle dimensioni delle aule di cui dispone il tribunale di Grosseto, che appaiono idonee ad assicurare le misure di distanziamento sociale connesse con l'emergenza epidemiologica in atto. D'altro canto, l'Ufficio dispone di un'aula attrezzata con gli strumenti tecnici per procedere ai collegamenti in video conferenza (ubicata nel palazzo della locale Procura della Repubblica), nella quale potranno essere celebrate le udienze nel caso in cui sia necessario assicurare, per il numero degli imputati ovvero per la sussistenza di altre situazioni logistiche, il rispetto di tutte le previsioni di cui all'art. 146 bis disp. att. c.p.p.

Sono state altresì concordate, come sopra già detto, in apposito protocollo, con la locale Procura della Repubblica, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale di Grosseto, disposizioni in ordine alla tenuta delle udienze con i collegamenti da remoto.

Nell'utilizzo di tutti collegamenti da remoto rimane ferma l'esigenza di garantire sempre e comunque - pena la violazione del diritto alla difesa e le nullità che ne possono derivare - il rispetto delle previsioni contenute nell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., ed in particolare nei commi 3 (necessità di assicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza ed il singolo detenuto o la pluralità di detenuti interessati al processo), 4 (conversazioni riservate tra imputato e difensore o tra questi ed il sostituto presente presso la struttura carceraria) e 5 (equiparazione all'aula di udienza del luogo dove l'imputato si collega in videoconferenza).

Ciò premesso, l'attività giudiziaria si svolgerà secondo le seguenti previsioni:

A. Nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, salvo eventuale proroga della legislazione di emergenza in atto, si procederà allo svolgimento delle udienze nei seguenti procedimenti:

1. udienze di convalida degli arresti/fermi e, nel caso del rito direttissimo, l'eventuale definizione con il giudizio abbreviato o il patteggiamento, ove contestuali;
2. udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione ovvero nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
3. procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione rientranti nella competenza di questo tribunale;
4. procedimenti/processi che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 cpp, previa dichiarazione d'urgenza, così come già previsto dall'art. 83, comma 3 lett. c) D. Legge n. 18/2020;
5. procedimenti con misure cautelari reali in atto, solo con espressa richiesta di trattazione da parte degli imputati o dei loro difensori;
6. tutti i procedimenti/processi nei quali è applicata una misura cautelare personale (anche non detentiva) o di sicurezza, nonché i procedimenti di riesame avverso misure cautelari reali, anche senza espressa richiesta di trattazione da parte degli imputati o dei loro difensori. Il giudice, ove non sia possibile salvaguardare il distanziamento sociale e le altre misure necessarie per la prevenzione del contagio, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di collegamento da remoto (ad esempio per il numero di imputati e/o delle altre parti processuali presenti in udienza, o per sopravvenuti problemi logistici), potrà disporre il rinvio a data successiva al 30 giugno. Analogamente potrà essere disposto rinvio del procedimento su istanza motivata dei difensori che provengano da altre regioni, in particolare di quelle maggiormente interessate dall'emergenza epidemiologica.
7. tutti i procedimenti nei quali si debba procedere alla sola discussione, sia in quelli ove l'imputato è stato già ammesso al rito abbreviato sia in tutti i processi

dibattimentali nei quali l'istruttoria è già terminata, nonché i procedimenti da definire con il patteggiamento ad eccezione di quelli nei quali è necessario attivare la messa alla prova o il lavoro di pubblica utilità; in tutti i casi anzidetti purché l'udienza per la discussione sia stata in precedenza fissata e ricada nel periodo in questione e con l'accortezza di chiedere alle parti la collaborazione per la predisposizione di memorie scritte per abbreviare i tempi della discussione e limitare gli spostamenti per avvocati che vengono da fuori (che quindi potranno farsi sostituire da un avvocato del Foro di Grosseto);

8. i processi ultra-triennali.

9. incidenti di esecuzione che incidono sulla rideterminazione della pena;

Al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al DL n. 18/2020 e successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento degli obiettivi. è necessario che i giudici, col supporto della cancelleria, tengano nota dei rinvii effettuati per i procedimenti ultratriennali (numero dei processi e tempi dei rinvii), così da poterne relazionare nei rapporti previsti dai programmi di gestione alle previste scadenze.

Nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno, inoltre, tutti i giudici avranno cura di celebrare in particolare i processi per cui risulti un numero di iscrizione al r. dib. fino all'anno 2016 compreso. Con riferimento a tali procedimenti il giudice, a partire dall'udienza già fissata, adotterà i provvedimenti necessari ad assicurare l'ulteriore corso del giudizio in tempi brevi, mantenendo comunque il numero ordinario di n.2 udienze monocratiche settimanali, tenuto, altresì, conto del ridotto numero di processi in trattazione davanti al collegio, sempre che sia prevista un'istruttoria con un numero di testi compatibili con le regole di distanziamento in udienza (di regola, fino ad un massimo di 4-5 per processo. I testimoni citati per lo stesso procedimento faranno ingresso nel palazzo di giustizia uno per volta, previa verifica degli addetti alla vigilanza ai quali verrà consegnato copia del ruolo di udienza).

Il presidente di sezione vigilerà sulla selezione dei processi da celebrare e curerà di verificare la congruità del numero di cause da trattare e dei relativi adempimenti con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente e con la necessità di tutelare la salute pubblica e di tutti i partecipanti, nonché di rispettare il distanziamento sociale di almeno m. 1,80, come prevede l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. n.38 del 18 aprile 2020.

La trattazione in udienza dovrà avvenire:

-per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria;

-a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma"3, del codice di procedura penale, previsione che ha carattere del tutto eccezionale, in relazione all'emergenza epidemiologica in atto;

-garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti;
- nel caso in cui si debba procedere ad istruttoria, la presenza di testimoni dovrà essere limitata, con necessario scaglionamento orario delle escussioni.

Il giudice, ove non sia possibile salvaguardare il distanziamento sociale e le altre misure necessarie per la prevenzione del contagio (ad es. per il numero di imputati e/o delle altre parti processuali presenti in udienza), potrà disporre il rinvio a data successiva al 30 giugno.

B. Tutti gli altri procedimenti/processi che non rientrano nella previsione sub A) verranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020, dando precedenza nella fissazione a quelli a trattazione prioritaria, tenendo conto dei ruoli già fissati.

I procedimenti non rientranti nelle categorie indicate sub A) saranno differiti a data successiva al 30 giugno 2020, con rinvii fuori udienza, attese le disposizioni del D.L. n. 18/2020 in tema di notifiche e stante l'esigenza di contenere, comunque, il rischio di contagi anche nella fase successiva al periodo di maggior emergenza.

C. Attività che non viene mai sospesa:

1. attività GIP/GUP relativa a richieste/istanze in materia di misure cautelari ed intercettazioni, nonché attività del giudice dibattimentale relativa a richieste/istanze in materia di misure cautelari;
2. interrogatori di garanzia ex art. 294 cpp;
2. provvedimenti di archiviazione senza fissazione udienza camerale;
3. emissione decreti penali di condanna;
4. provvedimenti in materia di gratuito patrocinio e difese d'ufficio (ammissioni e liquidazioni);

D. Modalità di collegamento per assicurare la presenza in Aula dell'indagato/imputato:

La presenza dell'indagato arrestato/fermato, ovvero dell'indagato/imputato sottoposto alla misura della custodia in carcere o della misura di sicurezza detentiva che intenda comparire, verrà assicurata con collegamento da remoto salvo che questo non sia logisticamente possibile (per indisponibilità e/o non corretto funzionamento del sistema, per numero di imputati che renda non praticabile la contemporanea partecipazione di tutti gli interessati ed il rispetto delle ulteriori previsioni di cui all'art. 146 bis disp. att. cpp), nel quale caso si disporrà la traduzione in aula, salvaguardando il necessario distanziamento sociale.

Il giudice, ove non sia possibile salvaguardare il necessario distanziamento sociale, potrà disporre il rinvio a data successiva al 30 giugno.

E . Corte d'Assise: non risultano attualmente insediate presso questo Ufficio sessioni di Corte d'Assise, né risultano pendenti davanti all'ufficio GIP-GUP procedimenti destinati ad essere trattati davanti alla Corte d'Assise.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Disposizioni relative alle modalità di trattazione delle udienze e di accesso del pubblico agli uffici giudiziari in occasione delle stesse

L'adozione delle misure riportate consentirà una notevolissima riduzione delle udienze che si terranno nella sede del Tribunale, ferma la possibilità di accogliere le istanze di differimento proposte sulla base di documentate esigenze di tutela della salute pubblica (si pensi ad ipotesi di parti delle quali sia prevista la comparizione personale o di cause in cui siano convocati testimoni che documentino di essere sottoposti a quarantena ovvero affetti da COVID-19), ovvero su istanza congiunta delle parti, motivata da fondate esigenze di evitare il contagio.

Rimane inoltre ferma la necessità di rispettare le indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, qualora il numero di persone convocate per singola udienza potrebbe impedire il rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

Nei casi in cui occorra tenere la trattazione dell'udienza all'interno del palazzo di giustizia la stessa dovrà avvenire:

-per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria

- affiggendo il ruolo dell'udienza di ogni giudice (privo di dati identificativi delle parti) nel varco di accesso esterno del Tribunale e consentendo l'accesso all'interno del palazzo di giustizia, solo nel momento in cui gli addetti alla vigilanza abbiano verificato l'uscita delle parti del procedimento precedentemente trattato davanti allo stesso giudice;

-consentendo l'ingresso nel palazzo di giustizia solo a coloro che sono provvisti di un dispositivo di protezione individuale;

-garantendo all'interno del tribunale il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. n.38 del 18 aprile 2020;

-assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro), sempre alla stregua delle previsioni di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana ora richiamata.

Disposizioni relative ai servizi di cancelleria

Le previsioni in atto con riguardo alle modalità di accesso alle Cancellerie vanno

protratte fino al 30 giugno 2020, secondo le disposizioni già dettate nel precedente decreto in data 11.3.2020:

“Non si ritiene opportuno limitare l’orario di accesso alle cancellerie, ad eccezione dell’ufficio Nep in relazione al quale si è disposto con separato provvedimento, potendo tale misura determinare un sovraffollamento negli orari ristretti di apertura al pubblico, così creando un effetto opposto a quello che si intende conseguire.

Fermi restando gli attuali orari di apertura e chiusura :

- *l’accesso alle cancellerie è consentito solo per lo svolgimento di atti urgenti ed indifferibili;*

- *i responsabili dei vari settori, il dirigente dell’Ufficio Nep e i funzionari addetti agli Uffici del Giudice di Pace predisporranno servizi di prenotazione telefonica/telematica per l’accesso ai servizi, favorendo lo scambio di informazioni a mezzo telefono, pec, o posta elettronica ordinaria e scaglionando il ricevimento dell’utenza ad orari fissi;*

- *il deposito degli atti e delle istanze, per i quali non vi è obbligo di deposito telematico, dovrà avvenire per via telematica nel settore civile;*

- *nel settore penale verrà effettuato il deposito telematico per i soli atti per cui è ammissibile e sarà consentito il deposito cartaceo degli atti che vengano a scadenza nel periodo 9-22 marzo 2020 ovvero di quelli da considerarsi altrimenti indifferibili.*

Nella ricezione degli atti rimane ferma la necessità di assicurare la distanza di almeno un metro tra i soggetti che interloquiscono e la necessità che il personale di cancelleria comunichi con le cautele necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

I soggetti citati per la comparizione in udienze già fissate nel periodo 9 - 22 marzo (parti, testimoni, periti) non avranno accesso agli uffici giudiziari, stante il rinvio di ufficio dei procedimenti stessi, rinvio del quale riceveranno comunicazioni dalle cancellerie.

L’accesso agli uffici giudiziari sarà consentito solo per parti, testimoni, periti citati a comparire nei processi esclusi dai rinvii di ufficio: le cancellerie provvederanno a comunicare al personale addetto alla vigilanza i processi urgenti in relazione ai quali è consentito l’accesso”.

Si è altresì già provveduto a regolamentare le modalità di **svolgimento del lavoro del personale amministrativo**, contemperando l’esigenza primaria di garantire il diritto alla salute con l’esigenza di garantire la continuità dell’attività giudiziaria in relazione alle attività indifferibili ed alle attività lavorative che, comunque, possono essere svolte dal domicilio del lavoratore.

Il complesso delle disposizioni adottate è stato finalizzato anche al tentativo di contenere i danni sull’andamento dell’ufficio giudiziario che comunque deriveranno dal periodo di sospensione forzata della ordinaria attività.

Con il provvedimento in questione è stato assicurato un presidio giornaliero

presso gli uffici di cancelleria, nei vari settori, sia per consentire il deposito telematico dei provvedimenti e curare gli adempimenti urgenti sia per consentire, in modo adeguato, l'accesso dell'utenza alle cancellerie (in forma telefonica o telematica per le richieste di informazioni; previa prenotazione telefonica o telematica e successivo accesso regolamentato per fasce orarie, nei casi in cui la presenza in cancelleria sia indispensabile) mentre non si è ritenuto di restringere l'orario di accesso alle cancellerie, valutando tale misura foriera di possibili, pericolosi assembramenti.

Peraltro, poiché allo stato il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale, con la progressiva ripresa dello svolgimento dell'attività giudiziaria, a far data dal 12 maggio 2020, appare opportuno incrementare progressivamente il numero dei dipendenti impegnati in ufficio, in particolare di tutti coloro che dispongono di una postazione idonea ad evitare situazioni di contiguità fisica foriere di possibili contagi e per i quali, in considerazione dell'attività da svolgere, sia più difficile rendere effettivo e non solo formale lo svolgimento del lavoro in forma agile.

Uffici del giudice di Pace di Grosseto e Arcidosso

Per tali uffici giudiziari, stante l'impossibilità di avvalersi del processo telematico (il personale e i giudici non sono stati ancora formati e all'attualità il momento non appare propizio per una tale iniziativa, stante l'emergenza epidemiologica e l'ampio utilizzo dello *smart working* da parte del personale) , sia per il settore civile che per il settore penale fino al 30 giugno saranno celebrati solo i processi di cui all'art. 83 comma 3 DL. 18/20, mentre tutti gli altri procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020.

Con riferimento ai procedimenti che comunque ai sensi del comma 3 dell'art. 83 debbano essere celebrati (e segnatamente i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, nonché tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e in cui il giudice dichiara l'urgenza con decreto non impugnabile), i giudici di pace cureranno che le udienze siano tenute o con modalità da remoto tramite TEAMS (applicativo messo nella disponibilità anche della magistratura onoraria) o, se celebrate in presenza, nell'osservanza delle regole di distanziamento sociale e di comportamento sopra già indicate.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del DL. 18/20 dal 12 maggio al 30 giugno 2020 i giudici di pace tratteranno anche i procedimenti monitori e continueranno a depositare comunque i provvedimenti già trattenuti in decisione o in riserva anche in periodi non ricompresi tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 (e quindi assunti da epoca precedente al 9 marzo 2020).

I provvedimenti con i quali sono stati costituiti i presidi di cancelleria ed è stata regolamentata l'attività di cancelleria, così come le disposizioni di cui ai decreti

45/20 e 50/20 sono prorogati fino al 30 giugno 2020.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale, a tutti i Magistrati; al Sig. Procuratore della Repubblica; Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; al Sig. Dirigente Amministrativo; alle Cancellerie interessate.

Grosseto 29 Aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Laura di Girolamo

